



# COMUNE DI TORNIMPARTE

## PROVINCIA DELL'AQUILA

### REGISTRO GENERALE ORDINANZE

#### Ufficio Giunta

#### Ordinanza N. 11 del 17/04/2023

**OGGETTO:** Ordinanza proroga accensione impianti di riscaldamento negli edifici pubblici e privati

### IL SINDACO

**Atteso** che il Ministro della Transizione Ecologica ha emanato in data 06 Ottobre 2022 il Decreto n. 383 che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale;

**Preso Atto** che il predetto D.M. 383/2022 prevede per la stagione invernale 2022-2023 che i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del DPR n.74/2013, siano ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione;

**Rilevato** in particolare che a seguito di tale riduzione l'art. 1, comma 2 del D.M. prevede l'esercizio degli impianti termici con i seguenti limiti:

- 1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
- 2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
- 3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
- 4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
- 5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
- 6) Zona F: nessuna limitazione.

**Atteso** che il Comune di Tornimparte è inserito, giusto Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993 e successivi aggiornamenti fino al 31 ottobre 2009, in Zona "E" e pertanto lo spegnimento degli impianti per gli edifici è fissato al 07 Aprile 2023;

**Tenuto Conto** che l'art. 1, comma 6 del citato D.M. 383 del 6 Ottobre 2022 prevede: "Al di fuori dei periodi di cui al comma 2, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale di cui al medesimo comma 2, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria";

**Rilevato** che le previsioni meteorologiche anche per la prossima settimana indicano temperature basse per le medie stagionali e precipitazioni importanti;

**Ravvisata** la sussistenza delle condizioni richiamate dal sopra citato art. 1, comma 6 del D.M. 383/2022 in seguito alle quali è consentita l'emanazione di un provvedimento motivato per l'autorizzazione dell'accensione al di fuori del periodo consentito;

**Ritenuto** pertanto necessario prorogare l'accensione degli impianti di riscaldamento, **dal 17/04/2023 al 28/04/2023** nelle scuole di ogni ordine e grado nonché nelle case e negli edifici pubblici e privati, al fine di tutelare la salute soprattutto delle fasce più deboli della cittadinanza come gli anziani, i bambini, le persone in condizioni sanitarie precarie;

**Richiamati** il D.M. 383/ del 06/10/2022 ed il D.P.R. n. 74/2013, nella parte in vigore;

**Visto** il T.U.E.L. e s.m. e i.;

**Visto** in particolare l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo sostituito dall'art. 6 del D.L.23.05.08 n. 92 convertito con modificazioni, in Legge n. 125 del 24 luglio 2008;

Sentito il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale – Gestione del Patrimonio;

## AUTORIZZA

per le motivazioni di cui in premessa, la deroga a quanto previsto e nei limiti di cui all'art. 1, comma 6 del D.M. 383 del 06/10/2022 l'accensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento a far data **da lunedì 17 aprile fino al 28 aprile compreso**, degli edifici pubblici e privati, autorizzando il funzionamento degli impianti stessi per un limite massimo di **5 ore giornaliere**;

## INVITA

la cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 19°C+2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 così come modificato dall'art. 1, comma 7 del D.M. 383/2022;

## AVVISA

che la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio; che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al TAR d'Abruzzo ed in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione;

## DISPONE

che copia del presente atto venga trasmesso:

- ai responsabili dei servizi di Polizia Locale e Servizio Edilizia e Urbanistica per quanto di rispettiva competenza;
- al dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo del territorio comunale;
- alla Prefettura de L'Aquila;
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ente e sul sito istituzionale per garantirne la conoscenza e la divulgazione.

Il Sindaco

Tornimparte, lì 17/04/2023

FIORI GIAMMARIO